

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE NELLA LEGGE
DELEGA DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

*THE MINOR'S SPECIAL LEGAL GUARDIAN IN THE DELEGATE LAW
ON CIVIL TRIAL REFORM*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 1860-1889

Laura
DURELLO

ARTÍCULO RECIBIDO: 10 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Il saggio prende in esame la figura del curatore speciale del minore così come introdotta dall'art. 1, comma 30, l. delega n. 206/2021. La nomina del curatore speciale deve essere disposta dal giudice, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti di causa, in tutti i procedimenti in cui è prevista la decadenza della responsabilità genitoriale, in caso di adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ex art. 2 ss. l. n. 184/1983, nelle ipotesi in cui emerga nel procedimento una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori, nonché quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. Il saggio analizza il procedimento di nomina nonché la revoca e modifica della stessa focalizzando l'attenzione sui presupposti applicativi e sulla legittimazione attiva e i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del curatore. Di sicuro rilievo, infine, il profilo dell'ascolto del minore da parte del curatore speciale.

PALABRAS CLAVE: Minori; interesse del minore; diritti dei minori; curatore speciale del minore; avvocato del minore.

ABSTRACT: *This essay examines the figure of the minor's special legal guardian as introduced by article 1, Paragraph 30, of Law No. 206/2021. The appointment of the special legal guardian must be ordered by the judge, also ex officio and under penalty of nullity of the documents in the case, in all those proceedings in which the loss of parental responsibility is envisaged, in case of adoption of those measures set out in article 403 of the Italian Civil Code or of custody of the child pursuant to article 2 and subseq. of Law No. 184/1983, or in cases where, in the course of court proceedings, a situation of prejudice to the minor emerges which may preclude an adequate legal representation on behalf of the parents, as well as when a minor who has reached the age of fourteen makes such a request. This essay analyzes the procedure of both the appointment and the revocation or modification of the special legal guardian, focusing on the requirements as well as on the locus standi and powers of procedural and substantive representation. Lastly, of paramount importance is the right of the minor to be heard by the special legal guardian.*

KEY WORDS: *Minor; best interest; child-friendly justice; rights of the child; lawyer of the child; minor's special legal guardian.*

SUMARIO.- I. LE NOVITÀ DELLA LEGGE DELEGA N. 206 DEL 26 NOVEMBRE 2021: IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE.- II. LE IPOTESI DI NOMINA DEL CURATORE SPECIALE.- III. IL RUOLO DEL CURATORE SPECIALE E L'ASCOLTO DEL MINORE.- IV. IL PROCEDIMENTO DI NOMINA E DI REVOCA.- V. LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE. .

I. LE NOVITÀ DELLA LEGGE DELEGA N. 206 DEL 26 NOVEMBRE 2021: IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE.

Una delle novità di maggior rilievo introdotte con la legge delega n. 206 del 26 novembre 2021 è senz'altro la previsione della nomina del curatore speciale del minore contenuta agli artt. 78 e 80 c.p.c.¹

Preliminarmente, pare opportuno segnalare che tale intervento riformatore non rappresenta certo una novità assoluta nel nostro ordinamento che a livello di prassi già contemplava la possibilità di nominare un curatore speciale del minore in determinate ipotesi elaborate a livello giurisprudenziale.

Invero, sino all'intervenuta riforma, entrata in vigore il 22 giugno scorso, alla nomina del curatore speciale del minore – quindi in sostituzione del rappresentante legale – si procedeva in caso di assenza del genitore o del tutore ovvero quando fosse acclarata la sussistenza di ragioni di urgenza o in ipotesi di conflitto di interessi.

Si osserva, infatti, che il soggetto minore di età anche se dotato di *legitimatio ad causam* è sprovvisto della *legitimatio ad processum* e, dunque, non può agire o difendersi in giudizi se non tramite un rappresentante legale.

Ai sensi dell'art. 320 c.c. è il genitore nell'esercizio della responsabilità genitoriale ad esercitare la rappresentanza legale del figlio minore nel processo, avvalendosi della rappresentanza in giudizio del difensore e della difesa tecnica².

1 Sulla riforma V. CECHELLA, C.: "Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile", *Quest. giust.*, 2021, 239 ss.; Id.: "I diritti del minore nel processo italiano, tra difesa tecnica e ascolto", *Famiglia*, 2022, p. 169 ss.; GRAZIOSI, A.: "Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli", *Fam. dir.*, 2022, p. 368 ss.; DANOVÌ, F.: "Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile", *ivi*, p. 323 ss.; RUSSO, R.: "La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile", *ivi*, 647 ss.; ARCERI, A.: "Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza", *ivi*, p. 386 ss.; LUPOI, M.A.: "Il processo di famiglia", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1008 ss.; DONZELLI, R.: "Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce della riforma del processo civile", *Judicium*, 2022; POLISENO, B.: "Il curatore speciale del minore", in AA.VV.: *La riforma del giudice e del processo per le persone, per i minori e per le famiglie*, (a cura di C. CECHELLA), Torino, 2022, p. 85 ss.

2 Sulla rappresentanza legale dei minori V. PELOSI, A.C.: "Potestà dei genitori", in AA.VV.: *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, I, Padova, 1977, p. 769 ss.; CONTI, E.: "Considerazioni sulla potestà dei genitori",

• Laura Durello

Ricercatore di diritto processuale civile. Università degli Studi di Ferrara. laura.durello@unife.it

Ciò posto, l'art. 78 c.p.c. prevedeva nella sua formulazione originaria che «se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi siano ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che lo rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza» e che «si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante»³.

La disposizione non trattava espressamente della rappresentanza del minore nei procedimenti di natura familiare, ma, come già anticipato, trovava comunque applicazione in tutte le ipotesi in cui fosse ravvisabile un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori esercenti la rappresentanza legale⁴. In tale prospettiva, è evidente, al contempo, che la nomina del curatore speciale presupponeva che il minore fosse parte del processo, in caso contrario non si sarebbe posto il problema della sua “rappresentanza” all'interno del giudizio.

Come verrà a breve illustrato la storia e gli approdi a cui si è giunti con la Legge delega 26 novembre 2021, n. 206, con riguardo alla figura del curatore speciale del minore si legano al progressivo (e definitivo) riconoscimento della qualità di parte processuale al minore.

Le decisioni assunte in ambito giurisdizionale che attengono alla responsabilità genitoriale, all'affidamento o all'adottabilità incidono direttamente sui diritti soggettivi del minore che lo interessano non solo come parte sostanziale ma anche come parte formale del giudizio che lo vede coinvolto.

Quindi, ogni qualvolta manchi la figura del genitore o del tutore ovvero essi si trovino in una situazione di conflitto di interessi con il minore che rappresentano, si pone il problema della nomina del curatore speciale.

A seguito della evoluzione giurisprudenziale, è ormai principio acquisito – che ha trovato definitiva conferma nelle nuove previsioni legislative – che quando

in AA.VV.: *Studi sulla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 1973, p. 225 ss.; GIARDINA, F.: “I rapporti personali tra genitori e figli”, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 1352 ss.; POLISENO, B.: *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Napoli, 2017, p. 252 ss.

- 3 Si segnala che la riforma non ha toccato i commi 1° e 2° dell'art. 78 c.p.c. che sono rimasti immutati e così recitano “Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta, un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante”. Sul curatore speciale v. DITTRICH, L.: “*Il curatore speciale processuale*”, *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 840 ss.
- 4 Sul problema della rappresentanza dei minori V. TOMMASEO, F.: “Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile”, *Fam. dir.*, 2007, p. 409; *Id.*, “Le nuove norme sull'affidamento condiviso: b) profili processuali”, *ivi*, 2006, p. 388 ss.; *Id.*: “La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile”, *ivi*, 2011, p. 547 ss.; QUERZOLA, L.: *Il processo minorile in dimensione europea*, Bologna, 2010, p. 83 ss.

sussiste una posizione di conflitto del minore con i propri rappresentanti legali, al fine di garantirne i diritti quale parte - non è sufficiente ricorrere all'ascolto dello stesso, bensì è necessario che lo stesso sia rappresentato in giudizio per mezzo di un curatore speciale a tal fine espressamente nominato.

Al contempo, è opportuno evidenziare che la figura del curatore speciale del minore era già da molto tempo contemplata nelle fonti sovranazionali recepite dal nostro ordinamento⁵.

In particolare, mi riferisco alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ed alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996 che sono state ratificate e rese esecutive nel nostro ordinamento, rispettivamente con la Legge 27 maggio 1991, n. 176 e con la Legge 20 marzo 2003, n. 77.

La prima agli artt. 3 e 12 afferma che al minore deve essere assicurata la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguardi sia direttamente che attraverso un rappresentante. Mentre la Convenzione di Strasburgo del 1996 qualifica il minore quale titolare di diritti processuali e, in particolare, il diritto di chiedere la nomina di un terzo rappresentante⁶.

La disciplina testé citata che, dunque prevedeva la nomina del curatore speciale enucleandola quale diritto processuale del minore, faceva già parte del nostro diritto positivo tanto che la Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla costituzionalità degli artt. 336 ss. c.c., nella parte in cui non è prevista la nomina di un curatore in rappresentanza del minore nell'ambito del procedimento camerale limitativo della responsabilità genitoriale, ha ritenuto la questione non fondata poiché nei procedimenti *de potestate* tale facoltà, pur non prevista espressamente, deve ritenersi discendere direttamente dalla normativa

5 Prima della ratifica di queste importanti fonti sovranazionali la Corte cost., 14 luglio 1986 n. 185, *Foro. it.*, 1986, I, c. 2679 ss. aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 L. 898/70 e 155 c.c. e 708 c.p.c., nelle formulazioni *ratione temporis* vigenti, nelle parti in cui non prevedevano la necessità di procedere all'ascolto del minore, affermando che "La predetta normativa non viola l'art. 24, secondo comma, Cost. in quanto, non esiste in materia, una particolare situazione giuridica soggettiva di diritto sostanziale, tale da essere necessariamente garantita, nei giudizi in esame, attraverso l'attribuzione della qualità di parte ai figli - minori e, conseguentemente, attraverso la nomina d'un curatore in giudizio; non viola gli artt. 3, secondo comma, e 30 Cost. permanendo, quale che sia l'esito dei giudizi in discussione, nei genitori gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli; né viola l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, ribadito che la scelta tra la nomina d'un curatore in giudizio dei figli minori e gli strumenti attualmente previsti, dal sistema, per la difesa degli interessi dei predetti, spetta al legislatore, va conclusivamente aggiunto che l'opzione operata dal medesimo nei procedimenti di cui qui si discute non è da ritenersi, per le ragioni innanzi enunciate, irrazionale, in relazione alle certamente diverse ipotesi in cui è prevista la nomina del predetto curatore."

6 Sul tema V. Dosi, G.: *L'avvocato del minore*, Torino, 2015, p. 143 ss.; RUO, M.G.: *Il curatore del minore. Compiti, procedure e responsabilità*, Santarcangelo di Romagna, 2014, p. 21 ss.; MAGNO, G.: *Il minore come soggetto processuale. Commento alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, Milano, 2011, p. 6 ss.; NASCOSI, A.: "La nomina del curatore speciale nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità", *La nuova giur. civ. comm.*, 2016, pp. 1035-1040.

internazionale⁷. La Consulta, infatti, ha ritenuto ammissibile la nomina d'ufficio del curatore speciale in base all'art. 9 della Convenzione di Strasburgo, poiché le norme di carattere internazionale ivi contenute devono ritenersi dirette ad integrare l'art. 79 c.p.c.⁸.

In senso analogo, in altra occasione sempre la Corte Costituzionale, richiamando l'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, come recepita dalla Legge n. 176/1991, ha statuito che la stessa nella parte in cui si afferma che “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”, deve essere intesa quale norma integrativa della disciplina codicistica, con conseguente riconoscimento del minore quale parte del giudizio e necessità di instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.⁹

In tale panorama, anche la giurisprudenza di legittimità era giunta a statuire l'obbligo in capo al giudice di nominare un curatore speciale del minore nei giudizi limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 ss. c.c., pena la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio¹⁰. In altri termini, secondo l'interpretazione data dalla Suprema Corte, nell'ambito di tali procedimenti la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi *ex ante* la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore. Di qui, l'obbligatorietà della nomina tutte le volte in cui l'incompatibilità delle posizioni dei genitori e del minore è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività¹¹.

Del resto, l'ultimo comma dell'art. 336 c.c. così come introdotto dall'art. 37 della l. 28 marzo 2001, n. 149 richiama tale indirizzo interpretativo, richiedendo nei giudizi di *de potestate* la necessaria presenza di un difensore tanto per i genitori

7 Corte cost., 22 novembre 2000, n. 528, *Fam. dir.*, 2001, p. 121, con nota di GIANGASPERO, P.: “Procedimenti di volontaria giurisdizione e tutela degli interessi del minore: una decisione interlocutoria della Corte costituzionale”.

8 Corte cost. 22 novembre 2000, n. 528, cit.; Corte cost. 12 giugno 2009, n. 179, *Fam. dir.*, 2009, 869, con nota di ARCERI, A.: “Il minore ed i processi che lo riguardano: una normativa disapplicata”; Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, *Foro it.*, 2011, I, c. 1289.

9 Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, *Foro it.*, 2002, I, c. 3302, con nota di PROTO PISANI, A.: “Battute di arresto nel dibattito sulla riforma del processo minorile”.

10 Cass. Civ., 16 dicembre 2021, n. 40490, *DeJure*; Cass. Civ., 5 maggio 2021, n. 11786, *ivi*.

11 Cass. Civ., 2 febbraio 2016, n. 1957, *Mass. giust. Civ.*, 2016; Cass. Civ., 6 marzo 2018, n. 5256, *Foro it.*, 2018, 4, I, 1181; Cass. Civ., 31 marzo 2014, n. 7478, *OneLegale*; Cass. Civ., 25 gennaio 2021, n. 1471, *Foro it.*, 2021, c. 1274.

quanto per il minore. Tale disposizione conferma che i minori sono portatori di propri diritti, in contrasto con i genitori, e dunque necessitano di un proprio rappresentante processuale.

Ecco che l'evoluzione della figura del curatore speciale, che, come si è detto, trova nella legge di riforma una mera stabilizzazione normativa, ha trovato anche in un'altra nota pronuncia della Corte Costituzionale un importante contributo.

In particolare, la Consulta, chiamata a statuire se la mancata previsione della facoltà di nomina di un curatore speciale nei giudizi di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 250 c.c. fosse contraria a Costituzione, risolse ancora una volta la questione – come abbiamo visto essere avvenuto anche per i giudizi ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale – fornendo un'interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione della figura del curatore speciale così come disciplinata dall'art. 78 c.p.c.¹²

In particolare, in tale occasione è stato affermato che “anche per la fattispecie prevista dall'art. 250, comma 4°, c.c., il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dal citato art. 78 c.p.c., che, come risulta dall'elencazione effettuata dianzi (peraltro, meramente esemplificativa), non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace”¹³.

Tale decisione venne assunta, ancora una volta, valorizzando il precetto dell'art. 9 della Convenzione di Strasburgo in forza del quale “nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”.

La copiosa elaborazione giurisprudenziale volta a dare contenuto all'art. 78 c.p.c. si è interrogata anche sulla possibilità di nominare un curatore speciale del minore anche nell'ambito dei giudizi della crisi familiare che coinvolgono i diritti soggettivi del minore stesso.

In una risalente pronuncia la Corte Costituzionale, con riguardo ai giudizi di separazione e divorzio, escludeva la necessità di nominare un curatore speciale al minore reputando conforme alla Costituzione il fatto che in tali procedimenti

¹² Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, *Fam. dir.*, 2011.

¹³ Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, *cit.*

non sia previsto dalla legge l'obbligo di nomina del curatore sulla base della considerazione che il soggetto minore di età non potesse essere considerato parte processuale¹⁴.

In particolare, secondo l'interpretazione offerta dalla Consulta le ipotesi di nomina del curatore speciale nei procedimenti attinenti lo stato personale sono tassative e rimesse unicamente alla valutazione del legislatore. Dunque, poiché il figlio minore non rivestiva la qualità di parte processuale non avrebbe potuto fare valere alcun autonomo interesse nel giudizio di crisi familiare.

La giurisprudenza, quindi, per lungo tempo, non ha ravvisato nell'ambito di tali giudizi l'opportunità di riconoscere un conflitto tra genitori e figli, nonché di qualificare il figlio minore come parte processuale. Si reputava, infatti, che nei procedimenti di separazione e di divorzio il minore non ha diritto alla nomina di un curatore speciale non essendo parte processuale ed il conflitto di interessi in questi procedimenti veniva risolto attraverso la previsione dell'obbligo di audizione del minore¹⁵.

In tale contesto, con un mutamento di prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità fra le parti in causa, una situazione di conflitto di interessi fra genitori e figli. Deve piuttosto ritenersi che essa può determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell'interesse del minore ovvero a fraporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito"¹⁶.

Si giunge così ad affermare che qualora nell'ambito del procedimento di separazione o di divorzio si debbano assumere decisioni destinate ad incidere sui diritti e sugli interessi dei figli minori, e la conflittualità tra i genitori sia così elevata da fare ritenere gli stessi anche solo temporaneamente incapaci di rappresentare

14 Corte cost., 14 luglio 1986 n. 185, cit.

15 Cass Civ., 31 marzo 2014, n. 7478, cit.

16 Cass. Civ., 24 maggio 2018, n. 12957, *Guida dir.*, 2018, p. 49 ss. In senso conforme V. Trib. Torino, 21 dicembre 2018, *Fam. dir.*, 2019, p. 695 ss., con nota di DANOVÌ, F.: "Il curatore speciale del minore quale ulteriore raccordo tra giudice minorile e giudice ordinario". In cui si legge che "nel periodo più recente la Suprema Corte (Cass. 5256/2018 e Cass. 29001/2018) ha posto fortemente l'accento sull'esigenza che il minore sia adeguatamente rappresentato nei giudizi che lo riguardano, non solo minorili ma anche davanti al tribunale ordinario, in tutte le situazioni in cui si profila un conflitto di interessi con coloro che per legge lo rappresentano, ossia i genitori, orientamento che muove dal presupposto della posizione del minore quale parte processuale e dall'importanza che il medesimo possa contribuire alla definizione del procedimento che lo riguarda, anche attraverso l'ascolto".

adeguatamente gli interessi della prole minorenni, il giudice può nominare, ai sensi dell' art. 78 c.p.c., al figlio, un curatore speciale che lo rappresenti nel giudizio in corso¹⁷.

Ad ogni modo non vi è dubbio che la mancanza di una norma di carattere generale volta a regolare la nomina d'ufficio del curatore speciale idoneo a rappresentare ed assistere il minore in tutti i procedimenti che lo vedano coinvolto, ha fatto sì che siano state elaborate soluzioni per isolate fattispecie e ciò spesso ha determinato in molti casi un'inadeguata, se non addirittura, carente tutela del soggetto minore di età a livello processuale¹⁸.

Quello a cui oggi assistiamo è il riconoscimento espresso da parte del legislatore della figura del curatore speciale del minore attraverso la codificazione delle ipotesi di nomina – obbligatoria o tassativa – e delle conseguenze della sua omissione.

Si tratta di un approdo da guardare sicuramente con favore e che recepisce i suggerimenti di attenta dottrina che già da molto tempo propugnava la necessità di un intervento legislativo in tal senso¹⁹.

Tale previsione costituisce un ulteriore tappa di un lungo percorso volto a consacrare il riconoscimento del minore quale parte in senso processuale e non solo sostanziale dei giudizi che lo coinvolgono²⁰.

Non vi è dubbio, infatti, che fino all'introduzione della Legge delega n. 206/2021 la nomina del curatore speciale del minore è stata letta, prevalentemente, come risposta data dall'ordinamento alle situazioni di conflitto di interessi tra genitori

17 Cass., 24 maggio 2018, n. 12957, cit.; Trib. Milano, 25 febbraio 2019, *DeJure*; Trib. Milano, 15 maggio 2014, *DeJure*; Trib. Torino, 21 dicembre 2018, cit.

18 Cfr. MORO, A.C.: *Manuale di diritto minorile*, Torino, 2008, p. 465 ss. evidenzia che “la mancanza di una previsione di carattere generale per tutte le procedure giudiziarie che coinvolgono interessi personali di grande rilevanza per il minore si traduce in una drastica riduzione dell'effettiva possibilità di tutela di questi, perché viene a mancare nel procedimento proprio la voce del soggetto maggiormente interessato in quanto profondamente coinvolto in una decisione che segnerà irreversibilmente tutta la sua vita”.

19 GRAZIOSI, A.: “Ebbene sì, il minore ha diritto di essere ascoltato nel processo”, *Fam. dir.*, 2010, p. 370, nota 19 rileva che “a tutela dei diritti e degli interessi dei figli, nei processi aventi ad oggetto il loro affidamento, è quindi affidata, da un lato all'intervento del p.m., che di solito è obbligatorio, dall'altro ai genitori che, controvertendo tra loro dell'affidamento e del mantenimento dei minori, veicolano de facto all'interno del processo anche gli interessi di questi ultimi. Entrambi questi mezzi sono certamente insufficienti: l'intervento del p.m. perché è un organo giurisdizionale concepito per tutt'altre funzioni e, come l'esperienza pratica insegna, spessissimo il suo ruolo si riduce ad un mero passaggio burocratico del fascicolo dagli uffici della procura della repubblica competente; i genitori (coniugi) perché i loro reciproci interessi in causa e le loro difese, in quella sede, possono essere in conflitto con quelli dei figli minori. Per queste ragioni sarebbe opportuno, come avviene in molti altri ordinamenti (v. ad esempio l'art. 389 del code civil francese), attribuire al giudice il potere specifico di nominare al minore un curatore speciale (ed un difensore) ogniqualvolta si palesi il rischio di un conflitto di interessi tra la sua posizione e quella del genitore”. V. anche GRAZIOSI, A.: “Le procedure contenziose in materia di famiglia nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano”, in AA.VV.: *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, Milano, 2004, I, p. 369 ss.

20 Sull'argomento v. MAGNO, G.: *op.cit.*; POLISENO, B.: *Profili di tutela del minore nel processo civile*, cit.; MATTEINI CHIARI, S.: *Il minore nel processo*, Milano, 2014.

e figli, oggi invece è evidente il cambio di prospettiva che porta finalmente alla consacrazione della rilevanza della figura processuale del minore.

È incontestabile, infatti, che debba essere garantita a tutti coloro che subiranno gli effetti del provvedimento – e dunque al minore – la possibilità di essere parte attiva del giudizio²¹. E ciò deve avvenire con il riconoscimento del minore come parte processuale che sta in giudizio tramite un curatore speciale che, come verrà a breve evidenziato, è anche il suo difensore.

Va poi osservato, per completezza, come la figura del curatore speciale del minore non sia richiamata solo agli artt. 75 e 80 c.p.c. ma anche dall'art. 336 c.c. in tema di responsabilità genitoriale e dall'art. 403 c.c. in relazione al controllo giurisdizionale sull'allontanamento del minore.

In particolare, il legislatore delegante interviene sull'art. 336 c.c. prevedendo che qualora il curatore speciale del minore sia già stato nominato – in sede cautelare, ad esempio – ad esso compete anche la legittimazione attiva in tema di responsabilità genitoriale che, quindi, oggi non è più riservata solo al genitore, al Pubblico Ministero e ai parenti.

Mentre, l'art. 403 c.c. nel disciplinare il procedimento di allontanamento del minore, prevede che durante la fase di convalida sia nominato un curatore speciale – ma vedremo che l'art. 78, comma 3°, n. 2, c.p.c. così come novellato lo prevede a sua volta – conferendogli espressa legittimazione a proporre reclamo avverso i provvedimenti adottati dal giudice²².

II. LE IPOTESI DI NOMINA DEL CURATORE SPECIALE.

Passando ad esaminare il contenuto dell'art. 78, comma 3°, c.p.c. così come novellato dalla Legge delega, 26 novembre 2021, n. 206 è previsto che il curatore sia nominato, anche d'ufficio, a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) quando è stata chiesta dal Pubblico Ministero la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ex art. 2, l. 184/1983;

21 Cfr. SESTA, M.: "La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia", *Fam. dir.*, 2021, p. 763.

22 Sul tema v. § II.

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

A fianco a queste ipotesi, il nuovo art. 78 c.p.c., prevede anche un'ipotesi facoltativa disponendo al comma 4° che "in ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore".

Passando ad esaminare più da vicino le singole ipotesi in cui il giudice deve d'ufficio, a pena di nullità, nominare un curatore speciale per la parte minorenni, si può osservare quanto segue.

L'ipotesi *sub* 1) si riferisce espressamente ai procedimenti di "decadenza della responsabilità genitoriale" e, dunque, non si può fare a meno di richiamare l'art. 330 c.c. che tale istituto disciplina.

Dunque, è opportuno valutare se la prima ipotesi di nomina obbligatoria si riferisca unicamente ai procedimenti di decadenza o possa essere interpretata in senso estensivo ricomprendendo al suo interno anche le ipotesi di procedimento di limitazione della responsabilità genitoriale di cui al successivo art. 333 c.c.

In proposito si deve osservare che l'art. 330 c.c. prevede che possa essere pronunciata la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti di quel genitore che violi o trascuri i propri doveri, ovvero abusi dei poteri inerenti la responsabilità stessa, arrecando grave pregiudizio nei confronti del figlio.

Ove il comportamento del genitore non sia tale da giustificare la pronuncia della decadenza della responsabilità, ma sia in ogni caso pregiudizievole per il figlio, potranno essere adottati i più opportuni provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.. Infatti, quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale prevista dall'art. 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può, anche, disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Ciò posto con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale in modo disfunzionale all'interesse del minore tale da provocarne un pregiudizio, il confine tra la fattispecie di cui all'art. 330 c.c. e quella di cui all'art. 333 c.c. non è così

netto. In particolare, nel momento di avvio di un procedimento c.d. *de potestate*, spesso, non è preventivamente ipotizzabile se il provvedimento conclusivo sarà di limitazione o di decadenza.

In altri termini, in tale contesto non esiste un perimetro predeterminato, tanto è vero che il Pubblico Ministero solitamente richiede provvedimenti a tutela del minore ai sensi di entrambe le disposizioni normative di cui agli artt. 330 e 333 c.c. e, quindi, ben può succedere che un procedimento avviato per ottenere una misura di limitazione della responsabilità genitoriale si converta poi in una pronuncia di decadenza.

È presumibile, che all'art. 78, comma 3°, n. 1, c.p.c. venga data dalla prassi un'interpretazione estensiva reputando la necessità della nomina di un curatore speciale anche nei casi in cui vi sia solo la richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale²³.

Al contempo, si deve altresì ritenere che al di là del dato testuale dell'ipotesi *sub 1)* in cui si fa espresso riferimento alle ipotesi di decadenza di entrambi i genitori, la nomina del curatore speciale debba avvenire anche nei casi in cui sia stata chiesta la decadenza e/o la limitazione della responsabilità genitoriale di uno soltanto dei genitori.

Il testo dell'art. 78, comma 3°, n. 1 c.p.c. deve essere, infatti, coordinato anche con l'art. 336 c.c. così come sarà novellato dal legislatore delegato. In proposito, si deve osservare che l'art. 1, comma 26°, della Legge delega, 26 novembre 2021, n. 206 sancisce il principio della nomina necessaria del curatore speciale del minore nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale. In particolare, qualora il curatore speciale fosse già nominato sarà legittimato ad introdurre il procedimento, mentre qualora il ricorso sia introdotto da altri o il procedimento avviato d'ufficio, il giudice dovrà nominare il curatore speciale del minore concedendo al medesimo un termine per la sua costituzione "a pena di nullità del provvedimento di accoglimento".

Con riguardo alla successiva ipotesi *sub 2)* si segnala un difetto di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 403 c.c. così come modificato dalla novella. In particolare, quest'ultima disposizione prevede che la nomina del curatore speciale avvenga al momento della convalida del provvedimento di allontanamento del minore da parte del giudice. Diversamente l'art. 78, comma 3°, n. 2 c.p.c. discorre

23 Cfr. POLISENO, B.: "Il curatore speciale del minore", cit., p. 294 rileva che "La lacuna senz'altro stride con il generale ed indiscriminato riferimento alla rappresentanza legale contemplato nel novellato art. 336 c.c. [...]. La delega non opera alcuna distinzione in base ai soggetti coinvolti o al tipo di provvedimento de potestate richiesto". Nel senso che nei procedimenti in cui è richiesta la mera limitazione della responsabilità genitoriale non ricorra l'ipotesi di cui all'art.78, comma 3°, n. 1 bensì quella di cui al comma 4°, ovvero la possibilità di nomina facoltativa da parte del giudice, V. DONZELLI, R.: *op.cit.*, § 5.

della nomina del curatore speciale facendo un richiamo generico "all'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 403". Ciò posto parrebbe opportuno, a mio avviso, che la nomina del curatore speciale del minore sia disposta sin dall'inizio della procedura affinché il minore sia assistito da un rappresentante durante tutto l'iter di allontanamento e non solo nella fase di convalida davanti al giudice.

Quanto alla previsione dell'obbligatorietà della nomina del curatore speciale nei procedimenti di affidamento e adozione del minore ai sensi degli artt. 2 ss. Legge, 4 maggio 1983, n. 184 essa recepisce l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità²⁴ in forza del quale nel procedimento di adottabilità e di abbandono, il minore quale parte necessaria, unitamente ai genitori, deve stare in giudizio per il tramite di un rappresentante legale²⁵.

L'ipotesi *sub* 3) si riferisce, invece, a quelle ipotesi in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori. La norma, quindi, si riferisce a situazione nelle quali, durante lo svolgimento del giudizio e non dunque, esclusivamente sin dall'inizio, emergano situazione di contrasto tra gli interessi del minore e quelle dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Questa ipotesi, a mio credere, va esaminata unitamente alla previsione di chiusura dell'art. 78 c.p.c. che al comma 4° contempla la nomina c.d. facoltativa disponendo che in ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

Per meglio comprendere la portata di queste norme è opportuno rammentare la Relazione di accompagnamento alla proposta di modifica dell' art. 78 c.p.c. in cui si legge che "Esistono, tuttavia, tutta una serie di casi gravi, di elevatissima conflittualità tra i genitori, che assume riflessi di forte pregiudizio del minore al punto da minare lo stesso suo sviluppo psico-fisico e, in alcuni casi più gravi, anche la sua salute, che però non necessariamente sfociano nell'avvio di un procedimento *de potestate*, integrando solo una sostanziale ma graduale recisione del vincolo genitoriale nei confronti di un solo genitore ovvero neutralizzando, nella pratica, ogni provvedimento adottato dal giudice. In questi casi, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quello preminente del minore rappresentato e, sebbene non prevista normativamente, la figura del

24 Cass. Civ., 25 gennaio 2021, n. 1471, cit.; Cass. Civ., 8 giugno 2016, n. 11782, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 349 ss., con nota di GALANTI, L.: "Il minore come parte: finalmente il riconoscimento della Cassazione".

25 V. anche POLISENO, B.: "Il curatore speciale del minore", cit., pp. 292-293.

curatore speciale dei minori si rende, invero, necessaria quando i genitori siano (magari anche temporaneamente) inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un processo in cui vengano discussi i suoi diritti, o sussista un conflitto di interessi tra il medesimo ed i genitori”.

Sul punto per tentare di definire l'ambito applicativo delle disposizioni in commento potranno, a mio avviso, essere richiamati i giudizi sulla crisi familiare: si pensi ad esempio ai processi di separazione o divorzio, di modifica delle relative condizioni, di determinazione del regime di affidamento di figli nati da genitori non coniugati, ed ancora i giudizi ex art. 709 *ter* c.p.c. in cui si discute dell'affidamento del minore²⁶. In altri termini, questa ipotesi suggerisce un richiamo a quella giurisprudenza richiamata nel paragrafo precedente, che era giunta a valorizzare anche in tali procedimenti la figura del curatore speciale riconoscendo il minore quale parte in senso processuale.

Al contempo, non si può fare a meno di osservare che si tratta di fattispecie applicative che implicano un certo margine di valutazione da parte del giudice laddove lo stesso è chiamato a qualificare in concreto il pregiudizio per il minore e l'inadeguatezza dei genitori, con evidenti ricadute, come poi avremo modo di vedere²⁷, in ordine alle conseguenze della mancata nomina del curatore.

L'ipotesi *sub* 3) di nomina obbligatoria comporta, dunque, – implicitamente - un margine di valutazione da parte del giudice poiché la fattispecie come delineata dal legislatore non è così chiara e definita, anzi si presenta dai contorni incerti e generica. Di riflesso, gli esiti di un errato giudizio da parte del giudice circa la riconducibilità o meno della fattispecie concreta al caso di nomina obbligatoria di curatore, potrà comportare problemi applicativi stante la gravità degli effetti riconducibili all'omessa nomina del curatore nelle ipotesi in cui sussisteva l'obbligatorietà.

Ma vi è di più, in sede interpretativa ed applicativa, sarà indispensabile tracciare dei criteri distintivi per distinguere, nell'ambito dell'inadeguatezza della rappresentanza del genitore, le ipotesi in cui ricorra l'obbligatorietà della nomina da quelle in cui sia lasciata la discrezionalità al giudice per la nomina. Al comma 3°, *sub* 3, l'art. 78 c.p.c. nel disciplinare un'ipotesi di nomina obbligatoria fa riferimento ad una inadeguata rappresentanza processuale del minore, mentre al comma 4° conferisce al giudice una possibilità di una scelta di nomina del curatore del minore pienamente discrezionale facendo riferimento nuovamente ad una inadeguata rappresentanza.

²⁶ In tal senso V. DONZELLI, R.: *ivi*.

²⁷ V. *infra* § V.

Probabilmente la chiave di lettura per tentare di individuare una linea di demarcazione tra le due fattispecie attiene alla valorizzazione dell'avverbio "temporaneamente" contenuto nella fattispecie di cui al comma 4° e, quindi, reputare che tale ipotesi di nomina facoltativa trovi applicazione solo qualora per una determinata vicenda processuale il genitore non è in grado di rappresentare il minore, mentre, invece, qualora l'inadeguatezza sia "globale" ricorrerà l'ipotesi di nomina obbligatoria.

Va da sé che l'esame della fattispecie concreta dovrà essere oggetto di un attento vaglio da parte del giudice che si dovrà tradurre in un provvedimento adeguatamente motivato.

L'ultima ipotesi di nomina obbligatoria attiene alla richiesta che ne faccia il minore che abbia compiuto gli anni quattordici.

Si deve segnalare che l'art. 79 c.p.c. già prevedeva che la nomina del curatore speciale potesse essere richiesta anche dalla persona rappresentata sebbene incapace.

La legge non specifica le modalità attraverso le quali il minore possa formalizzare questa richiesta ma è plausibile ritenere che ne possa fare richiesta anche oralmente al giudice durante la fase di ascolto dallo stesso svolta.

III. IL RUOLO DEL CURATORE SPECIALE E L'ASCOLTO DEL MINORE.

Il riconoscimento espresso da parte dell'ordinamento della figura del curatore speciale del minore conduce ad una riflessione sulla sua natura e, dunque, anche sui poteri e i compiti allo stesso affidati.

Il curatore speciale assicura al minore una corretta rappresentanza e assistenza nell'ambito del processo, consentendo la costituzione in giudizio del medesimo e prendendo posizione sui fatti dedotti dai genitori attraverso la formulazione di domande e istanze istruttorie.

Il dato normativo non fornisce indicazioni su quali siano i professionisti che possano ricoprire la carica di curatore speciale, né quali competenze debbano possedere.

Le prassi applicative si sono orientate nel senso della nomina di un avvocato quale curatore speciale e ciò anche in linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 2°, della Convenzione di Strasburgo ai sensi del quale gli Stati Parti "esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore,

l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore"²⁸.

Non si può fare a meno di osservare che il riconoscimento della qualità di parte processuale al minore deve consentire allo stesso di partecipare al processo per il tramite di un soggetto munito di capacità processuale ma che sia anche il suo difensore affinché possa essere assistito e rappresentato nel corso del giudizio con l'apporto di competenze tecniche.

Se dunque il minore è parte anche processuale del giudizio va da sé che ai sensi dell'art. 24, comma 2°, Cost. deve essere riconosciuto il diritto di difesa e dunque il diritto di servirsi di un tecnico del diritto quale è il difensore.

A mio avviso, dunque, alla luce dell'attuale disciplina, il curatore speciale è difensore tecnico del minore²⁹.

Ciò anche se, effettivamente, la norma, nonostante la sua nuova formulazione ad opera della Legge delega n. 206/2021, non discorra espressamente di difesa tecnica del minore.

Nel panorama legislativo solo l'art. 10 della Legge sull'adozione parla della nomina del "difensore" del minore e non usa il termine curatore utilizzato oggi, invece, dall'art. 78 c.p.c.

Ciononostante, anche se formalmente i due disposti normativi parlino di figure diverse, non vi è dubbio che la tipologia di controversie a cui si fa richiamo, ovvero ipotesi in cui i diritti del minore rivestono un ruolo centrale – come, ad esempio nei giudizi di responsabilità genitoriale o nel procedimento di allontanamento del minore dalla famiglia o all'affidamento preadottivo - la nomina del rappresentante tecnico si rende necessaria. In altri termini, siamo di fronte a procedimenti in cui i diritti indisponibili del minore costituiscono il nucleo primario del procedimento e per tale ragione è necessario l'intervento di un difensore.

Depone, a mio avviso, nel senso della natura del curatore quale difensore anche l'ulteriore previsione contenuta nell'art. 78 c.p.c. che prevede il conferimento di poteri sostanziali al curatore del minore – di cui si accennerà poi - che

28 In tal senso v. anche POLISENO, B.: "Il curatore speciale del minore", cit., p. 298 "il confronto con le prassi denota che, il più delle volte, il medesimo professionista investito della rappresentanza tecnica sia chiamato a svolgere anche il ruolo di curatore speciale del minore"; RUSSO, R.: *op.cit.*, p. 649 "nella prassi attuale è scelta ricorrente la nomina di un avvocato, anche per ragioni di economia processuale, posto che in tal caso il curatore può assumere l'ufficio di difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c."

29 Sull'avvocato del minore v. DANOVÌ, F.: "L'avvocato del minore nel processo civile", *Fam. e dir.*, 2014, p. 181; DOSI, G.: *op.cit.*, p. 121 ss.

evidentemente vanno diversificati dagli altri poteri (processuali) che non possono essere altro che quelli propri di un difensore.

Dunque, nell'ambito dell'art. 78 c.p.c. nel testo così novellato dalla Legge delega, 26 novembre 2021, n. 206 oggi si possono individuare due tipologie di curatore, quella "classica" così disciplinata dal secondo comma, e quella del "curatore-difensore tecnico" così come disciplinata ai novellati commi 3° e 4°.

In tale prospettiva è bene richiamare anche il testo dell'art. 80 c.p.c. come emendato dalla medesima novella legislativa in cui si prevede che il curatore debba procedere all'ascolto del minore.

A mio avviso detta previsione, in analogia a quanto già contenuto all'art. 10 della Convenzione di Strasburgo, depone nel senso qui prospettato ovvero che il ruolo del curatore non è di mero rappresentante del minore, bensì ne è il difensore.

L'ascolto di cui discorre la disposizione novellata va interpretato come un'attività volta a rapportarsi col minore-assistito. A ben vedere si tratta di una previsione, per certi versi, ovvia, poiché non vi è dubbio che per assistere un soggetto in ambito processuale e per recepire la sua opinione e/o volontà lo si debba ascoltare.

Si deve, al contempo osservare, che l'attività di ascolto che compie il curatore ha una natura e una funzione diversa di quella compiuta dal giudice nel corso del giudizio.

Innanzitutto, l'attività di ascolto che pone in essere il curatore va qualificata come atto extraprocessuale prodromico all'espletamento dei suoi compiti di rappresentanza e assistenza in giudizio: nessuna attività difensiva da parte del legale può essere posta in essere se prima non si procede ad un colloquio con il proprio assistito.

L'ascolto del minore da parte del curatore non è, dunque, qualificabile come atto processuale alla stregua dell'ascolto operato dal giudice in quanto sono diverse la finalità e il risultato³⁰.

In altri termini, il curatore procede all'ascolto del minore al fine di avere cognizione del suo pensiero e delle sue preferenze in merito all'oggetto del giudizio e ai provvedimenti che sono stati chiesti al giudice di pronunciare, e va espletato ai fini di predisporre un'adeguata difesa e individuare gli strumenti giuridici più

30 Cfr. Russo, R.: *op.cit.*, p. 648 la quale ha osservato che si tratta di un ascolto extraprocessuale, non dissimile da quello che l'art. 315 bis, comma 3°, c.p.c. impone ai genitori al fine di garantire che le decisioni importanti per la vita del minore siano prese tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti.

opportuni anche alla luce del suo *best interest*³¹ e di un'opportuna e completa analisi del caso concreto³².

Ulteriore corollario di questa impostazione è che non può a mio avviso trovare applicazione il disposto dell'art. 336-bis, comma 1°, seconda parte, c.c. in forza del quale "Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato"³³.

Una simile deroga non può essere invocata dal curatore che proprio nella sua qualità di difensore del minore non può esimersi dall'ascolto³⁴.

Al contempo non si può fare a meno di segnalare che la disposizione così novellata si limita però a contemplare solo uno dei compiti del curatore così come individuati chiaramente dalla Convenzione di Strasburgo che costituisce il punto di riferimento per l'interpretazione del nuovo art. 80 c.p.c.

Dunque, è possibile reputare che oltre all'ascolto, sul curatore-difensore incombe un dovere informativo in quanto deve illustrare al suo assistito-minore qual è la tipologia di procedimento in cui è coinvolto il suo diritto e quali saranno i contenuti del provvedimento che verrà reso al termine del giudizio. Non solo, il curatore-difensore dovrà, anche, spiegare al minore-assistito quali sono le conseguenze delle sue dichiarazioni all'interno del procedimento e le ripercussioni sulle decisioni che saranno assunte dal giudice.

Queste considerazioni inducono a riflettere sulla circostanza che l'assunzione del ruolo di difensore del minore comporta un impegno diverso e forse anche più gravoso di quello richiesto nella difesa dell'adulto.

Va da sé che non è sufficiente la preparazione tecnico-giuridica, ma il difensore deve possedere delle competenze ulteriori che gli consentano di compensare il deficit di maturità del minore che lo limita nella comprensione della vicenda processuale e dei risultati del procedimento.

31 V. CESARO, G.O.: "Il curatore speciale e la protezione dei best interests of the child: la tecnica del bilanciamento", *Fam. dir.*, 2020, p. 871, evidenzia che il curatore speciale "dovrà determinare quali siano gli interessi del minore che, portati nel processo, saranno dal giudice eventualmente bilanciati con quelli di altri soggetti: prendendo in considerazione tutti i *best interests*, il curatore deve determinare il *best interest*, ossia quello che sarà portato nel giudizio. Il suo scopo deve essere quello di far sì che la tutela degli interessi del minore sia la più ampia possibile".

32 Cfr. AL MUREDEN, E.: "Le famiglie dopo il divorzio tra libertà e continuità dei legami affettivi", *Fam. dir.*, 2021, p. 23.

33 In senso critico sulle deroghe dell'ascolto da parte del giudice sia consentito il richiamo a DURELLO, L.: "La tutela processuale dei figli nati fuori dal matrimonio", in AA.VV.: *Diritto processuale di famiglia* (a cura di A. GRAZIOSI), Torino, 2016, pp. 121-122.

34 Nel senso invece che il curatore deve procedere all'ascolto del minore nei limiti in cui l'ascolto medesimo è obbligatorio, V. DONZELLI, R.: *op.cit.*, § 5.

In tale contesto, l'esercizio della difesa si può esplicare mettendo a disposizione del minore non solo gli strumenti giuridici ma anche le conoscenze psicologiche.

Non vi è dubbio che il soggetto che ricoprirà il ruolo di curatore dovrà possedere delle peculiari capacità per consentire al minore di comprendere la valenza giuridica della situazione processuale e per fargli comprendere gli effetti delle sue dichiarazioni³⁵.

Se dunque il curatore speciale del minore così come disegnato dalla legge di riforma è difensore del minore³⁶, allora l'obbligo dell'ascolto e i doveri informativi che sul medesimo incombono devono essere intesi come regole etiche di condotta.

Proprio l'aspetto dell'ascolto è delicato se posto in relazione all'art. 56 del Codice Deontologico forense che, come noto, fa divieto agli avvocati dei genitori di poter interloquire con i figli minori senza avere il consenso di tutte le parti, salvo il conflitto di interessi.

È evidente che la nuova formulazione dell'art. 80 c.p.c. impone più che mai un adeguamento della norma deontologica contenuta nell'art. 56 che disciplini il profilo dell'ascolto condotto dal curatore.

In questo quadro sono estremamente interessanti le Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense all'indomani dell'entrata in vigore della nuova disciplina del curatore speciale del minore³⁷ che in sintesi, e ai fini di quanto sinora esposto, prevedono che:

35 Russo, R.: *op.cit.*, p. 650 rileva che "al minore si deve infatti assicurare tutela non solo tramite il prodotto finale e cioè un provvedimento che attui i suoi diritti e risponda ai suoi migliori interessi, ma anche la tutela procedimentale: ciò vuol dire assicurare la partecipazione al processo rispettandone la condizione di vulnerabilità, in modo da evitare che la partecipazione al processo, anziché il momento in cui si esercita un diritto, divenga fonte di trauma e di danno".

36 In questo senso anche CECHELLA, C.: "I diritti del minore nel processo italiano, tra difesa tecnica e ascolto", cit., p. 181 ss.

37 Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense del 22 giugno 2022, così recitano "Il Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all'art. 9 CDF, tra i quali riteniamo di sottolineare: **INDIPENDENZA COMPETENZA CORRETTEZZA E LEALTA'**

Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell'interesse del minore. I principi generali si sostanziano nelle seguenti raccomandazioni:

I. DEONTOLOGIA

Il Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice Deontologico Forense. Il Curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell'art. 24 CDF e ha inoltre l'obbligo di astenersi dall'assumere l'incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Curatore speciale del minore nel rispetto dell'art. 18, comma 2, CDF garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.

- il curatore deve rispettare i canoni deontologici di cui agli artt. 9, 14, 15 e 19 del codice deontologico e ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell'art. 24 del codice deontologico astenendosi dall'incarico laddove abbia già assistito le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare;

- per quanto riguarda la costituzione in giudizio, il curatore nominato assumerà con tempestività le informazioni necessarie, ascolterà il minore ed esaminerà gli atti e i documenti di causa;

- il curatore al quale sia attribuita la rappresentanza sostanziale del minore, deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto i poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati;

- il curatore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore;

- il curatore deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendogli, in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico, le informazioni ritenute più utili.

2. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002, deposita - in nome e per conto del minore - istanza per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all'art. 27, IV comma 4, CDF.

3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Il Curatore speciale del minore, dopo la nomina, con tempestività assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze.

4. RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE

Il Curatore speciale del minore al quale l'Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuito poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati.

5. COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO

Nell'adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.

6. ASCOLTO

a) Il Curatore speciale deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell'incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.

b) Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.

c) Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.

d) Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore”.

Più sopra si è anticipato che la Legge delega, 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la possibilità per il giudice di conferire al curatore speciale, con il provvedimento di nomina, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Dal punto di vista teorico, la possibilità della nomina di curatore speciale *ad acta* per il compimento di uno o più atti di natura patrimoniale era già contemplata dall'art. 320, comma 6°, c.c. nelle ipotesi in cui sorga un conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.

Del resto, si segnala che prima dell'introduzione del novellato art. 80 c.p.c., si sono registrate prassi dei tribunali di merito che conferivano al curatore speciale del minore, poteri di rappresentanza sostanziale. In particolare, in una recente decisione del Tribunale di Treviso sono stati conferiti al curatore speciale poteri in ordine alle "decisioni inerenti gli interventi di sostegno e/o terapeutici, anche ove gli stessi siano suggeriti dal SEE, dalla scuola, dai Servizi Sociali affidatari o dai professionisti che hanno in cura il minore"³⁸. In particolare, secondo la prospettiva del giudice di merito stante l'incapacità dei genitori nel concordare un indirizzo con riguardo alle problematiche del figlio minore, si era reputato opportuno attribuire al curatore speciale poteri di intervento sostanziale proprio con riguardo a tale profilo.

E ancora in altra recente pronuncia del medesimo Tribunale è stato attribuito al curatore speciale del minore il potere di assumere tutte le decisioni inerenti all'ordinaria gestione dei minori, prevedendo anche che per le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza degli stessi, vi sia la previa convocazione dei Servizi Sociali affidatari e la concertazione con i genitori³⁹.

Ora, è plausibile immaginare che tramite il nuovo terzo comma dell'art. 80, c.p.c., il curatore speciale del minore potrà essere di aiuto per la risoluzione di situazioni di particolare conflittualità che possono sorgere nei casi di affidamento condiviso e che generano situazioni di stallo pregiudicando il minore.

È evidente, al contempo, che spetta al giudice valutare, in ragione dei caratteri e delle peculiarità della fattispecie, il tipo di poteri da attribuire al curatore e le concrete modalità di esercizio del potere allo stesso conferito, prevedendo altresì l'obbligo di relazionare e aggiornare periodicamente il medesimo giudice sull'attività svolta.

38 Trib. Treviso, 28 giugno 2022, www.avvocatipersonefamglie.it.

39 Trib. Treviso, 26 aprile 2022, www.avvocatipersonefamglie.it.

Non si può fare a meno, tuttavia, di sollevare delle perplessità sul conferimento di questi poteri extraprocessuali al curatore speciale, da un lato sotto il profilo della remunerazione, posto che il curatore speciale viene remunerato sulla base delle competenze processuali e, dall'altro, con riguardo alla responsabilità professionale posto che il curatore-difensore è coperto dalla assicurazione professionale per attività di tipo processuale e non sostanziale.

IV. IL PROCEDIMENTO DI NOMINA E DI REVOCA.

In via preliminare, riprendendo quanto più sopra esposto, dal punto di vista della legittimazione attiva va osservato che la stessa spetta non solo al Pubblico Ministero, ad uno o entrambi i genitori e a chiunque vi abbia interesse ma anche al giudice che, come detto, vi può provvedere *ex officio* e al minore che abbia compiuto quattordici anni a prescindere dal fatto che i genitori siano o meno adeguati a rappresentarlo nel procedimento.

La competenza a pronunciare il provvedimento di nomina del curatore speciale si continua a determinare *per relationem* con riguardo alla competenza per la causa di merito.

Dunque, prima dell'instaurazione del giudizio, il ricorso sarà proposto di fronte al Presidente dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si voglia intraprendere la causa, mentre, qualora l'esigenza della nomina del curatore emerga nel corso del giudizio di merito e in relazione allo stesso, il giudice competente sarà quello investito della controversia.

Quanto al rito si applicano le norme sul procedimento in camera di consiglio ex art. 737 ss. c.p.c. e quindi la forma dell'atto introduttivo sarà il ricorso, al quale seguirà il decreto di fissazione dell'udienza e la convocazione delle parti⁴⁰.

Una volta investito della domanda, il giudice assumerà sommarie informazioni ed emanerà un provvedimento che dovrà essere succintamente motivato nel caso di nomina facoltativa avendo cura di illustrare le ragioni per le quali ritiene che sussista "un pregiudizio per il minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori"⁴¹.

40 In generale sui procedimenti in camera di consiglio v. ARIETA, G.: voce *Procedimenti in camera di consiglio*, Dig. disc. priv., Sez. civ., XIV, Torino, 1996, p. 435 ss.; CIVININI, M.G.: *I procedimenti in camera di consiglio*, Giur. sist. dir. proc. civ., diretta da Proto Pisani, Torino, 1994; LAUDISA, L.: voce *Camera di consiglio*, I, *Procedimenti in camera di consiglio – diritto processuale civile*, Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988, p. 1 ss.; MICHELI, G.A.: voce *Camera di consiglio* (dir. proc. civ.), Enc. dir., V., Milano, 1959, p. 981 ss.; PROTO PISANI, A.: "Usi e abusi della procedura camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c.", Riv. dir. civ., 1990, I, 393 ss.; CERINO CANOVA, A.: "Per la chiarezza di idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria", Riv. dir. civ., 1987, I, p. 431 ss.

41 Si rimanda al § successivo per ulteriori considerazioni sul tema.

Ad ogni modo, al di là del dato testuale, che pare richiedere solo per le ipotesi di nomina facoltativa del curatore speciale del minore una motivazione da parte del giudice, si deve reputare che la stessa debba essere garantita anche nelle ipotesi di nomina obbligatoria e in particolare con riguardo alla fattispecie di cui all'art.78, comma 3°, sub 3) c.p.c.

Come già anticipato⁴² la delimitazione dell'ambito di applicazione di quest'ultima ipotesi e la sua differenziazione con l'ipotesi di nomina facoltativa di cui al comma 4°, non è di semplice individuazione.

Va da sé che la situazione da cui scaturisce l'obbligatorietà o la facoltatività della nomina deve essere vagliata attentamente dal Giudice e trasfusa in un'adeguata motivazione.

Quanto al momento in cui sorge in capo al giudice il potere di pronunciare il provvedimento di nomina, si deve evidenziare che quanto alle ipotesi *subb* 1 e 2 ciò debba avvenire all'inizio del procedimento mentre nelle altre ipotesi – in cui viene in rilievo un giudizio circa l'adeguatezza dei genitori – evidentemente l'esigenza sorgerà in corso di causa.

Come più sopra già anticipato l'art.1, comma 26°, della legge, 26 novembre 2021, n 206 prevede la modifica dell'art. 336 c.c. nel senso che anche il curatore speciale già nominato sia legittimato a chiedere i relativi provvedimenti.

Il provvedimento di conferimento di poteri di rappresentanza viene definito dalla legge come non impugnabile e ciò evidentemente per evitare inutili contenziosi, soprattutto da parte dei genitori, che potrebbero allungare i tempi e impedire un'adeguata difesa del minore⁴³.

Al contempo, non pare applicabile il disposto dell'art. 177 c.p.c. in virtù del quale le ordinanze dichiarate non impugnabili non sono revocabili e modificabili dallo stesso giudice che le ha emesse.

Da un lato, infatti, l'art. 80 c.p.c. contempla in maniera espressa la revoca e/o modifica dell'ordinanza di nomina nell'eventualità in cui sia venuti meno i presupposti.

Dall'altro, trattandosi di provvedimento che riguarda il minore e, dunque, *latu sensu* in materia di famiglia, è una decisione assunta *rebus sic stantibus* e come tale sempre modificabile e revocabile al mutare delle circostanze di fatto.

⁴² V. *supra* § II.

⁴³ Cfr. Russo, R.: *op.cit.*, p. 648.

Ebbene, l'art. 80 c.p.c. dispone che il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori o il pubblico ministero possono chiedere la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Anche il procedimento di revoca seguirà la disciplina del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c.

Va al contempo precisato che la revoca non potrà essere richiesta nelle fattispecie di cui all'art. 78, comma 3°, n. 1) e 2), c.p.c. in cui la nomina del curatore è imposta dalla legge⁴⁴. O meglio, in queste ipotesi, potrà essere richiesta la "sostituzione" del curatore nel caso si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi assunti.

Quanto alla "durata" degli effetti della nomina del curatore e, dunque, dei poteri allo stesso conferiti, si deve reputare che anche dopo il termine del procedimento lo stesso mantenga il potere di impugnare il provvedimento e di resistere in un eventuale giudizio di impugnazioni da altri instaurato⁴⁵.

V. Le conseguenze della mancata nomina del curatore speciale del minore.

Da ultimo, devono essere esaminate le conseguenze dal punto di vista processuale che scaturiscono dalla mancata nomina del curatore speciale del minore.

La sanzione prevista dal novellato art. 78, comma 3°, c.p.c. per le ipotesi di omessa nomina del curatore nei casi in cui il giudice avrebbe dovuto procedervi obbligatoriamente, è radicale, comportando, si legge nel testo normativo, la "nullità degli atti del procedimento".

Così come delineato, il regime della nullità conseguente alla mancata nomina del curatore speciale sembrerebbe escludere il regime della carenza dei presupposti processuali.

Invero, quando si discorre di nullità degli atti del procedimento, così come fa il comma 3° dell'art. 78 c.p.c., si fa riferimento alle nullità formali e non a quelle extraformali derivanti dalla carenza di un presupposto processuale⁴⁶.

Diverse sono, poi, anche le conseguenze a livello processuale, mentre nel primo caso l'omessa nomina del curatore speciale darebbe luogo ad una ipotesi di nullità

⁴⁴ DONZELLI, R.: *op.cit.*, § 5.

⁴⁵ POLISENO, B.: "Il curatore speciale del minore", *cit.*, p. 296 ss.

⁴⁶ Sul tema DENTI, E.: *Nullità degli atti processuali civili, Novissimo Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 470.

del giudizio che, una volta dedotto come vizio in appello, non provocherebbe la rimessione al primo giudice e, quindi, si tratterebbe di un vizio assoggettato al principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame. Per l'effetto, il giudice d'appello dovrebbe decidere la causa nel merito, rinnovando l'atto nullo⁴⁷.

Nell'altra ipotesi, invece, in quanto integrante un difetto di contraddittorio, in sede di appello la deduzione del vizio comporterà la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.

A mio avviso per cercare di tracciare una linea interpretativa è opportuno ancora una volta richiamare la giurisprudenza che si è formata ante novella legislativa.

Ebbene, secondo la prospettazione della giurisprudenza di legittimità “nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l' art. 336, comma 4°, così come modificato dalla l. n. 149/2001, art. 37, comma 3°, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario”⁴⁸. Ne discende che l'assenza di quest'ultimo, che dunque ha pregiudicato in concreto la rappresentanza del minore, determina “la nullità del procedimento” ex art. 354 c.p.c. con necessaria “rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, c.p.c., comma 3°, perché provveda all'integrazione del contraddittorio”⁴⁹.

Venendo all'attuale formulazione dell'art. 78, comma 3°, c.p.c. è possibile concludere che un difetto di contraddittorio legittimante la rimessione della causa al giudice di prime cure possa verificarsi qualora non sia nominato il curatore nelle ipotesi *subb* 1) e 2) poiché nell'ambito di tali giudizi il minore non è privo della rappresentanza dei genitori⁵⁰.

Mentre nelle altre ipotesi di nomina obbligatoria – ovvero in caso di richiesta del minore ultraquattordicenne o di inadeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori – il contraddittorio è comunque garantito dalla presenza dei genitori quali rappresentanti legali dei minori. La mancata nomina del curatore speciale in queste ipotesi non va dunque ad inficiare il contraddittorio ma attiene

47 Con riguardo all'ipotesi di mancata nomina del curatore speciale, v. Cass. Civ., 25 settembre 2009, n. 20659, *Mass. giur.it.*, 2009.

48 Cass. Civ., 15 luglio 2021, n. 20248, *Ced Cass.*; Cass. Civ. 6 dicembre 2021, n. 38719, *OneLegale*; Cass. Civ., 5 maggio 2021, n. 11786, *cit.*

49 V. Cass. Civ., 25 gennaio 2021, n. 1471, *cit.*

50 In senso conforme DONZELLI, R.: *op.cit.*, § 5.

all'esercizio di poteri processuali e come tale non implica la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ma determina la rinnovazione degli atti nulli⁵¹.

51 DONZELLI, R.: *op.cit.*, § 5.

BIBLIOGRAFÍA.

AL MUREDEN, E.: "Le famiglie dopo il divorzio tra libertà e continuità dei legami affettivi", *Fam. dir.*, 2021, p. 23

ARCERI, A.: "Il minore ed i processi che lo riguardano: una normativa disapplicata", *Fam. dir.*, 2009, p. 869 ss.

ARCERI, A.: "Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza", *Fam. dir.*, 2022, p. 386 ss.

ARIETA, G.: voce *Procedimenti in camera di consiglio*, *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIV, Torino, 1996, p. 435 ss.

CECCHHELLA, C.: *I diritti del minore nel minore nel processo italiano, tra difesa tecnica e ascolto*, *Familia*, 2022, p. 169 ss.

CECCHHELLA, C.: *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile*, *Quest. giust.*, 2021, 239 ss.

CERINO CANOVA, A.: "Per la chiarezza di idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria", *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 431 ss.

CESARO, G.O.: "Il curatore speciale e la protezione dei best interests of the child: la tecnica del bilanciamento", *Fam. dir.*, 2020, p. 871

CIVININI, M.G.: *I procedimenti in camera di consiglio*, *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da Proto Pisani, Torino, 1994

CONTI, E.: *Considerazioni sulla potestà dei genitori*, in AA.VV.: *Studi sulla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 1973, p. 225 ss.

DANOVI, F.: "Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile", *Fam. dir.*, 2022, p. 323 ss.

DANOVI, F.: "Il curatore speciale del minore quale ulteriore raccordo tra giudice minorile e giudice ordinario", *Fam. dir.*, 2019, p. 695 ss.

DANOVI, F.: "L'avvocato del minore nel processo civile", *Fam. dir.*, 2014, p. 181

DENTI, E.: *Nullità degli atti processuali civili*, *Novissimo Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 470

DITTRICH, L.: "Il curatore speciale processuale", *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 840 ss.

DONZELLI, R.: "Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce della riforma del processo civile", *Judicium*, 2022

DOSI, G.: *L'avvocato del minore*, Torino, 2015, p. 143 ss.

DURELLO, L.: "La tutela processuale dei figli nati fuori dal matrimonio", in AA.VV.: *Diritto processuale di famiglia* (a cura di A. GRAZIOSI), Torino, 2016, pp. 121-122.

GALANTI, L.: "Il minore come parte: finalmente il riconoscimento della Cassazione", in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 349 ss.

GIANGASPERO, P.: "Procedimenti di volontaria giurisdizione e tutela degli interessi del minore: una decisione interlocutoria della Corte costituzionale", *Fam. dir.*, 2001, p. 121 ss.

GIARDINA, F.: "I rapporti personali tra genitori e figli", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 1352 ss.

GRAZIOSI, A.: "Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli", *Fam. dir.*, 2022, p. 368 ss.

GRAZIOSI, A.: "Ebbene sì, il minore ha diritto di essere ascoltato nel processo", *Fam. dir.*, 2010, p. 37

GRAZIOSI, A.: "Le procedure contenziose in materia di famiglia nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano", AA.VV.: *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, Milano, 2004, I, p. 369 ss.

LAUDISA, L.: voce *Camera di consiglio*. I, *Procedimenti in camera di consiglio – diritto processuale civile*, *Enc. giur. Treccani*, V, Roma, 1988, p. 1 ss.

LUPOI, M.A.: "Il processo di famiglia", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1008 ss.

MAGNO, G.: *Il minore come soggetto processuale. Commento alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, Milano, 2011, p. 6 ss.

MATTEINI CHIARI, S.: *Il minore nel processo*, Milano, 2014

MICHELÌ, G.A.: voce *Camera di consiglio* (dir. proc. civ.), *Enc. dir.*, V., Milano, 1959, p. 981 ss.

MORO, A.C.: *Manuale di diritto minorile*, Torino, 2008, p. 465 ss.

NASCOSI, A.: "La nomina del curatore speciale nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità", *La nuova giur. civ. comm.*, 2016, pp. 1035-1040.

PELOSI, A.C.: "Potestà dei genitori", in AA.VV.: *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, I, Padova, 1977, p. 769 ss.

POLISENO, B.: *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Napoli, 2017, p. 252 ss.

POLISENO, B.: "Il curatore speciale del minore", in AA.VV.: *La riforma del giudice e del processo per le persone, per i minori e per le famiglie*, (a cura di C. CECHELLA), Torino, 2022, p. 85 ss.

PROTO PISANI, A.: "Battute di arresto nel dibattito sulla riforma del processo minorile", *Foro it.*, 2002, I, c. 3302

PROTO PISANI, A.: "Usi e abusi della procedura camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c.", *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 393 ss.

QUERZOLA, L.: *Il processo minorile in dimensione europea*, Bologna, 2010, p. 83 ss.

RUO, M.G.: *Il curatore del minore. Compiti, procedure e responsabilità*, Santarcangelo di Romagna, 2014, p. 21 ss.

RUSSO, R.: "La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile", *Fam. dir.*, 2022, p. 647 ss.

SESTA, M.: "La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia", *Fam. dir.*, 2021, p. 763.

TOMMASEO, F.: "La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile", *Fam. dir.*, 2011, p. 547 ss.

TOMMASEO, F.: "Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile", *Fam. dir.*, 2007, p. 409

TOMMASEO, F.: "Le nuove norme sull'affidamento condiviso: b) profili processuali", *Fam. dir.*, 2006, p. 388 ss.

